

STATUTO

PARADIGMA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ORISTANO OR PIAZZA ABRUZZI 2

Numero REA: OR - 358776

Codice fiscale: 90054310959

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-01-2026 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 26.499 di Repertorio

STATUTO

PARADIGMA - COOPERATIVA SOCIALE ETS

- ARTICOLO 1 -

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel Comune di Oristano la Società Cooperativa denominata "**PARADIGMA – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS**". Nei modi e termini di legge potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. Al presente Statuto, per quanto non previsto dalle norme del Titolo VI del Libro V del C.C. sulle società cooperative si applicano, in quanto compatibili le norme sulla società a responsabilità limitata.

- ARTICOLO 2 -

DURATA

La Società ha la durata fino al **31.12.2060** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

- ARTICOLO 3 -

SCOPO MUTUALISTICO.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo che la Cooperativa intende perseguire, avvalendosi principalmente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazioni lavorative dei soci, è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi ai sensi dall'art. 1 lett. a) della legge 381/91, nonché dei servizi previsti dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 112/2017.

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, per quanto possibile, tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 del d.lgs. n. 112 del 2017, i lavoratori hanno diritto a un trattamento

economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto da uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle loro Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni. La Cooperativa è disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

- ARTICOLO 4 -

OGGETTO SOCIALE.

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché gli obiettivi dei soci, la cooperativa, operando in stretto collegamento con le istituzioni, i servizi sociali, le organizzazioni già presenti e l'intera comunità locale, intende impegnarsi sul territorio per lo svolgimento delle seguenti attività sociali:

- prevenzione al disagio, superando la logica riparativa (della sola cura dei problemi), per mettere al centro l'attenzione alla qualità della vita e la capacità delle persone di crescere in autonomia, responsabilità e dignità;
- studio, programmazione, nella gestione di servizi di supporto al minore e al giovane in difficoltà e alla sua famiglia;
- promozione di iniziative di studio, formazione ed informazione nei settori di cui sopra;
- promozione di iniziative di cooperazione allo sviluppo nelle materie dei settori di cui sopra.

Per il conseguimento di tali obiettivi la Cooperativa può occuparsi di:

- programmazione e gestione di comunità educative di accoglienza e di centri aperti socio educativi;
- programmazione e gestione di attività di aggregazione giovanile;
- programmazione e gestione di supporti individuali e di interventi educativi domiciliari;
- realizzazione di attività in collaborazione con le realtà scolastiche;
- programmazione e gestione di interventi di formazione ai prerequisiti lavorativi e di orientamento occupazionale e di inserimento lavorativo;
- programmazione e gestione di attività educativo ricreative;
- interventi di sostegno alla genitorialità;
- segretariato sociale e consulenze inerenti le materie di specifica competenza;
- informazione, orientamento e raccordo tra i servizi esistenti e sulle risorse disponibili;
- attività di studio e ricerca nei settori di cui sopra;
- realizzazione di programmi di formazione ed aggiornamento nei settori di cui sopra;
- promozione di attività culturali (dibattiti, convegni etc.);
- iniziative di sensibilizzazione nei settori di cui sopra;
- promozione di attività ed iniziative di animazione socio-culturale;

- gestione di strutture turistico-ricettive destinate alla fruizione turistica delle persone anziane, dei minori, degli adulti in particolari situazioni di disagio o precarietà sociale;
- gestione di servizi residenziali, diurni, domiciliari, ambulatoriali e territoriali volti alla riabilitazione sociale, educazione, assistenza e cura di soggetti, anche minori, in stato di disagio e/o affetti da dipendenze di qualsiasi genere;
- gestione di servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 112/2017;
- promozione e sperimentazione dell'approccio di sviluppo di comunità;
- gestione di ristoranti, pizzerie, bar, tavole calde, birrerie, punti di ristoro attrezzati, fast food, catering, banqueting, mense aziendali e scolastiche, ecc.;
- valorizzazione delle potenzialità e delle risorse turistiche del territorio attraverso la realizzazione e/o gestione di strutture ed infrastrutture ricettive, in particolare agriturismi, camping, zone attrezzate, villaggi e residence turistici, alberghi ed ostelli, discoteche, centri di accoglienza, maneggi e strutture equestri;
- gestione in genere di locande, B&B e affitta camere;
- preparazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti alimentari per esigenze interne alla attività e verso il mercato esterno;
- servizio catering per cerimonie, congressi, feste e banchetti;
- gestione di strutture per eventi, cerimonie nuziali e di qualunque altro genere;
- servizio di chef a domicilio;
- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- vendita di articoli artigianali;
- organizzazione di gruppi musicali, serate a tema e feste private;
- lavori di riordino e pulizia di locali pubblici e privati;
- lavori relativi alla cura del verde pubblico e di quello privato;
- realizzazione e gestione di convegni, raduni, visite guidate, escursioni, iniziative e manifestazioni culturali, sportive e ricreative;
- realizzazione e manutenzione di aree verdi, parchi, aiuole, aree protette;
- cura di campi sportivi, giardini privati e pubblici; gestione di parchi e di parcheggi, pubblici e privati;
- vendita e commercializzazione di tutti i prodotti realizzati o confezionati da terzi sia mediante rivendite dirette che attraverso il mercato elettronico;
- gestione di musei;
- gestione di asili, scuole materne, agrinidi e agrisilo.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività, riconducibile alle cooperative iscritte al Registro delle Cooperative Sociali di tipo A) o connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere

partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. Per lo svolgimento della propria attività la Cooperativa può dotarsi di ogni attrezzatura, macchine, mobili ed immobili utili o necessari.

A tale scopo può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili o necessarie dagli organi sociali per il migliore perseguimento dello scopo sociale. Può anche stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale. La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. Può altresì ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti, con l'impegno che, nel caso di scioglimento o di cessazione dell'attività, fatte salve le disposizioni di legge vigenti, i beni stessi vengano devoluti secondo la destinazione richiesta dall'ente concedente. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti, negozi giuridici e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessari alla realizzazione degli scopi sociali.

La società cooperativa potrà inoltre:

- acquistare, realizzare o prendere in affitto locali per lo svolgimento della propria attività;
- acquistare o prendere in affitto macchinari e attrezzature utili e necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
- aderire a cooperative, società, consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della Società e che siano integrativi di essi;
- richiedere ed utilizzare le provvidenze, i finanziamenti e i contributi disposti dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalla Regione Autonoma della Sardegna e da Enti Locali.

La Cooperativa può ricevere anticipazioni dai soci, finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

- ARTICOLO 5 -

REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ MUTUALISTICA.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

- ARTICOLO 6

SOCI ORDINARI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che per loro capacità effettiva prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la società cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, informale subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore.

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, e in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della società cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

b) soci volontari che prestano attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, nel limite del 50% del numero complessivo dei soci.

Possono essere soci cooperatori anche soggetti diversi dalle persone fisiche, e in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la società cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società cooperativa.

- ARTICOLO 7 -

CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La cooperativa prevede la categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3° del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi i soci, in ragione dell'interesse alla loro formazione o al loro inserimento nell'impresa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione e in ogni caso non può essere superiore ai cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto a partecipare alle sole assemblee convocate per l'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un

decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti amministratori e non godono dei diritti di cui all'art. 2422 e 2545 bis del cod. Civ. Agli stessi soci non spetta l'attribuzione dei ristorni.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico.

L'esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto può avvenire per le seguenti cause:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) il venir meno della ragionevole aspettativa di una futura piena integrazione nella cooperativa;
- d) il mancato conseguimento degli obiettivi formativi alla base dell'ammissione;
- e) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- f) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, tre mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione, che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

- ARTICOLO 8 -

DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di accettare integralmente il presente statuto e i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e al regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata dagli

Amministratori sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

- ARTICOLO 9 -

OBBLIGHI DEL SOCIO

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese generali;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta dalla cooperativa, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa o con posta elettronica certificata.

- ARTICOLO 10 -

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza o per causa di morte.

- ARTICOLO 11 -

RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che anche temporaneamente non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata, con posta elettronica certificata o con qualunque altro mezzo da cui risulti la consegna alla società. Il Consiglio di Amministrazione

deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

- ARTICOLO 12 -

ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché rispetto alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di accordare al socio un termine non superiore a 10 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli amministratori, non adempia entro dieci giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga attività lavorativa in concorrenza con la cooperativa, o che aderisca contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, ovvero presti lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- f) che, senza giustificato motivo, rifiuti di prestare la propria attività lavorativa o che, nell'esecuzione di quest'ultima, violi gli obblighi previsti dallo Statuto e dai regolamenti interni;
- g) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa, sia escluso per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- h) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro con la cooperativa diverso da quello subordinato, questo sia risolto dalla cooperativa per inadempienza del socio;
- i) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del Consiglio di

Amministrazione.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

- ARTICOLO 13 -

LIQUIDAZIONE

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, la decadenza, l'esclusione o la morte del socio.

La quota deve essere liquidata in misura pari all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso della quota di spese generali e del sovrapprezzo, ove versato.

Il pagamento è effettuato entro 6 mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

- ARTICOLO 14 -

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 180 giorni dalla data di decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e 3° comma del cod. civ.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

- ARTICOLO 15-

TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote sociali in favore dei soci receduti o degli eredi del socio deceduto, ove queste non siano state richieste entro il termine massimo di cinque anni dalla data in cui è avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12 lettere b), c), d) ed e), sono tenuti al risarcimento di

eventuali danni causati alla società. Comunque la Cooperativa può compensare, con il debito derivante dal rimborso delle quote o dal pagamento della prestazione mutualistica e dall'eventuale rimborso dei prestiti, il credito vantato dalla cooperativa per il risarcimento danni. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se, entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo, si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

- ARTICOLO 16 -

ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della Cooperativa è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote di valore minimo di € 25,00 e nel complesso non superiori ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 18;
- c) dal valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote, formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere distribuite tra i soci cooperatori.

Non possono essere distribuiti ai soci cooperatori dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

- ARTICOLO 17 -

VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli

Amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente articolo 7, controfirmata per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

- ARTICOLO 18 -

BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al Bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale in misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n° 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n° 59.

Gli utili non assegnati ai sensi dei commi precedenti possono essere destinati alla costituzione di altri fondi su deliberazione dell'Assemblea.

- ARTICOLO 19 -

RISTORNI

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Il ristorno potrà essere assegnato mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio.

- ARTICOLO 20 -

ORGANI SOCIALI

Sono organi della Società:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) L'Organo di Controllo o il Revisore Unico, se nominato.

- ARTICOLO 21 -

ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata A.R., raccomandata a mano, posta elettronica certificata, fax, e-mail o qualsiasi altro mezzo purché documentabile, inviata almeno 8 giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso purché in Italia. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci. L'assemblea deve essere convocata tempestivamente dal Consiglio di Amministrazione quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei soci o dall'Organo di controllo o dal Sindaco Unico se nominato.

- ARTICOLO 22 -

FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- 1) Approva il bilancio e la destinazione degli utili;
- 2) Procede alla nomina degli Amministratori e, eventualmente, alla nomina del Presidente e Vice – Presidente;
- 3) Procede alla eventuale nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore Unico;
- 4) Determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e al Revisore Unico;
- 5) Approva i regolamenti interni;
- 6) Delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'Organo di Controllo o del Revisore Unico, se nominato;
- 7) Delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 18.
- 8) Delibera sulle modifiche della statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- 9) Procede alla nomina dei liquidatori e alla determinazione dei relativi poteri;
- 10) Delibera sulle altre materie indicate dalla legge.

- ARTICOLO 23 -

COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti, o rappresentati, la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

- ARTICOLO 24 -

VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema deliberato dall'assemblea.

- ARTICOLO 25 -

VOTO

Nelle assemblee, hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte o inadempienti nei versamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

- ARTICOLO 26 -

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, da un socio designato dall'Assemblea col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

- ARTICOLO 27 -

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, se non vi abbia già provveduto l'Assemblea.

Gli amministratori non possono essere eletti per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

- ARTICOLO 28 -

COMPITI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax, e-mail o qualunque altro mezzo purché documentabile, da spedirsi almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza è necessario che i consiglieri e l'Organo di controllo o il Revisore Unico, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

- ARTICOLO 29 -

INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO

Nei casi di mancanza sopravvenuta di un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, non ricorrendo la necessità di approvazione dell'Organo di Controllo o del Revisore Unico qualora quest'ultimo sia stato nominato.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo o dal Revisore Unico, se nominato, il quale nel frattempo può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'Organo di Controllo o del Revisore Unico, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

- ARTICOLO 30 -

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Spetta all'Assemblea, sentito il parere dell'Organo di Controllo o del Revisore Unico, se nominato, determinare i gettoni di presenza dovuti agli amministratori.

Spetta al Consiglio di Amministrazione determinare il compenso dovuto agli amministratori che svolgono particolari funzioni nell'interesse aziendale.

- ARTICOLO 31 -

RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali, aderire o partecipare a società, consorzi, cooperative o altri organismi costituiti in associazione temporanea d'impresa.

- ARTICOLO 32 -

ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE UNICO

L'Organo di Controllo o il Revisore Unico, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'Organo di Controllo o il Revisore Unico è rieleggibile.

Il compenso annuale è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo.

L'Organo di Controllo o il Revisore Unico esercita anche il controllo contabile.

- ARTICOLO 33 -

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

- ARTICOLO 34 -

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

- ARTICOLO 35 -

REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

- ARTICOLO 36-

PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

- ARTICOLO 37 -

RINVIO

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative, in particolare la legge 8 novembre 1991, n. 381 e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Annalisa Contini – **Luigi Ianni Notaio**